



Campionato a Squadre Maschili – Serie C2/2020-2021

Decisione n. 1-2020/2021

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

In data 12.06.2021 si è tenuto presso Rovereto (TN) l'incontro tra USD Virtus Rovere e ASD Polisportiva Besenello "A".

In data 14.06.2021, il G.A., designato per il suddetto incontro secondo la procedura stabilita dall'art. 19, comma 8, lett. a), del Regolamento Generale dei Campionati a Squadre 2020/2021, trasmetteva al Comitato Provinciale della FITeT Trentino, anche per la trasmissione al G.S.T., il referto di gara, all'interno del quale annotava che l'atleta Moratelli Giuliano, schierato in campo da parte della ASD Polisportiva Besenello, si è reso responsabile di aver proferito numerose imprecazioni durante l'incontro, in particolare bestemmie e parole scurrili.

In data 17.06.2021, il G.S.T., ritenuto di procedere in contraddittorio con le parti interessate, ha concesso termine sino al 22.06.2021 affinché entrambe le società sportive volessero fornire proprie osservazioni/repliche e relativi mezzi istruttori.

Entrambe le società hanno risposto tempestivamente in data 22.06.2021 osservando quanto segue:

- ASD Polisportiva Besenello, da un lato, ha evidenziato con specifico riferimento ai fatti contestati nei confronti dell'atleta Moratelli, che questi era sì stato richiamato per imprecazione, ma che, tuttavia, ciò era intervenuto in un *"sano clima di competizione sportiva"*; dall'altro lato la medesima società ha contestato la nullità della segnalazione trasmessa dal G.A. in data 14.06.2021;
- USD Virtus Rovere, da un lato, ha confermato i fatti così come indicati dal G.A. nella suddetta annotazione a referto, dall'altro lato ha allegato che, con decisione n. 34 – 2020/2021, il Giudice Sportivo Nazionale aveva già sanzionato l'atleta Moratelli per fatti analoghi intercorsi durante la prima giornata del Campionato a Squadre Maschili Veterani di Serie B.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITeT, tutti gli affiliati e tesserati, atleti compresi, devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

Quanto al merito della fattispecie posta all'attenzione del giudicante, risulta indubbio e pacifico, in quanto ammesso dalla stessa ASD Polisportiva Besenello, che l'atleta Moratelli durante l'incontro di cui in premessa sia stato richiamato perché responsabile di aver proferito imprecazioni durante l'incontro.

Il comportamento dell'atleta Moratelli viola le disposizioni regolamentari indipendentemente dal fatto che l'incontro sia proseguito regolarmente in assenza di ulteriori provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo, circostanza che, semmai, rileva in punto di gravità dell'infrazione e non quale esimente della stessa.

Per quanto concerne la eccepita nullità della procedura di segnalazione del fatto annotato da parte del G.A., il referto di gara e relativa annotazione risultano entrambi trasmessi entro le 48 ore successive all'incontro e, pertanto, le relative eccezioni formulate dalla ASD Polisportiva Besenello non risultano meritevoli di accoglimento.

Per quanto invece concerne la sussistenza di un precedente disciplinare a carico dell'atleta Moratelli, con specifico riferimento alla decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui in premessa, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del Regolamento di Giustizia, rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di sanzione previsti per la recidiva.

Nel caso di specie si ritiene di non applicare gli aumenti previsti per l'ipotesi di recidiva, sia per la diversità del campionato in cui è intervenuta la decisione del Giudice Nazionale, sia perché, come evidenziato dalla ASD Polisportiva Besenello e come risulta da referto, il comportamento dell'atleta non ha comunque influito sulla regolare prosecuzione e conclusione della gara.

Sotto diversa angolatura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2020/2021, tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese sono comminate dal GST nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale.

P. Q. M.

Il G.S., definitivamente pronunciando, letti gli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Giustizia Fitet e l'art. 6 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2020/2021, dispone:

- la squalifica dell'atleta Moratelli Giuliano della ASD Polisportiva Besenello per due giornate, da scontarsi, tenuto conto che il Campionato a Squadre Maschili Serie C2, stagione 2020/2021, è giunto a termine, in occasione delle prime due giornate della prossima stagione agonistica 2021/2022 del medesimo campionato di categoria provinciale;
- la comminazione di un'ammenda di € 25,00 alla Società ASD Polisportiva Besenello a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal proprio atleta tesserato.

Trento, lì 23.06.2021

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo



ITTF • ETTU